

## IL PLURALISMO FAMILIARE IN ITALIA: UNIONI CIVILI E CONVIVENZE\*

### *THE FAMILY PLURALISM IN ITALY: THE CIVIL UNIONS AND THE COHABITATION*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 11, agosto 2019, ISSN: 2386-4567, pp. 78-109*

\* Il saggio riprende e sviluppa il contributo, pubblicato all'indomani dell'emanazione della legge n. 76 del 2016, *Rass. dir. civ.*, 3, 2016, dal titolo "Sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze".



Immacolata  
PRISCO

ARTÍCULO RECIBIDO: 26 de mayo de 2019

ARTÍCULO APROBADO: 1 de julio de 2019

**RESUMEN:** La legge n. 76 del 2016 riconosce il pluralismo dei modelli familiari, disciplinando le unioni civili tra persone dello stesso sesso e i rapporti di convivenza. Il saggio analizza la disciplina vigente sui rapporti familiari non fondati sul matrimonio evidenziandone i profili critici e i relativi dubbi ermeneutici.

**PALABRAS CLAVE:** Famiglia; unioni civili; convivenze; contratti di convivenza.

**ABSTRACT:** *The law n. 76/2016 gives legal recognition to the families not based on marriage, by regulating the civil unions between persons of the same sex and the cohabitation. The essay analyzes the existing rules, highlighting its critical aspects and the doubts of interpretation.*

**KEY WORDS:** *Family; civil unions; cohabitation; cohabitation agreements.*

**SUMARIO.- I. L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI FAMIGLIA. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.- II. LA L. N. 76 DEL 2016: IL LEGISLATORE ITALIANO "ISTITUISCE" LE UNIONI CIVILI.- III. I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI.- IV. SEGUE. L'ESTENSIONE ALL'UNITO CIVILE DI ALCUNE NORME DETTATE PER IL CONIUGE.- V. LO SCIoglIMENTO DELL'UNIONE.- VI. LA MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FILIAZIONE NELLE UNIONI SAME-SEX. SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI.- VII. I RAPPORTI DI CONVIVENZA.- VIII. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA.- IX. IL DIRITTO AGLI ALIMENTI IN FAVORE DEL CONVIVENTE E LA MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI SUCCESSORI.- X. RILIEVI CONCLUSIVI.**

---

## **I. L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI FAMIGLIA. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.**

Il tema delle unioni familiari non fondate sul matrimonio, da sempre al centro dell'attenzione degli interpreti, si è arricchito, nel tempo, di nuovi argomenti e spunti di riflessione: a partire dal dibattito, più risalente, sulla rilevanza giuridica delle convivenze c.dd. di fatto, la dottrina e la giurisprudenza si sono in séguito confrontate sulla meritevolezza di tutela delle unioni omoaffettive, sulla necessità di una regolamentazione delle medesime, sulla possibilità di riconoscere effetti ai matrimoni omosessuali realizzati all'estero, come sull'incidenza che i c.dd. nuovi modelli familiari hanno sulla costruzione dei rapporti di filiazione.

La legge n. 76 del 2016<sup>1</sup> offre una risposta alle questioni sollevate nel tempo dagli interpreti, positivizzando l'evoluzione, già registrata sul piano sociale<sup>2</sup>, delle comunità familiari non fondate sul matrimonio.

La nuova normativa – emanata all'esito di un travagliato *iter* politico<sup>3</sup> – si colloca nel solco dei precedenti normativi e giurisprudenziali che hanno progressivamente

---

1 Il quadro normativo sulle unioni civili si completa con i decreti attuativi della legge: d.lg. 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7.

2 PERLINGIERI, G.: "Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi", *Rass. dir. civ.*, I, 2018, p. 101 ss.

3 Tra i primi contributi, già in fase di discussione del d.d.l.: LORIO, G.: "Il disegno di legge sulle «unioni civili» e sulle «convivenze di fatto»: appunti e proposte sui lavori in corso", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 1014 ss.; AULETTA, T.: "Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma", *ivi*, 2015, p. 615 ss.; TRIMARCHI, M.: "Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci ed ombre", *Jus civile*, I, 2016; QUADRI, E.: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?", *www.giustiziacivile.com*, 4, 2016.

### • Immacolata Prisco

Ricercatore di Diritto Privato. Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Correo electrónico: immacolata.prisco@unicas.it.

condotto al riconoscimento di rapporti familiari molto distanti dai modelli ispiratori della normativa codicistica. Il riferimento è alla riforma della filiazione, la quale ha istituito il c.d. stato unico di figlio<sup>4</sup>, nonché a quella giurisprudenza incline, già prima della legge in esame, a valorizzare i rapporti 'in fatto' familiari: i rapporti tra i conviventi (omo o eterosessuali), come quelli – ancora oggi al centro di un ampio dibattito – tra genitore c.d. sociale e figlio. Su quest'ultimo profilo si tornerà in séguito, nel confronto con la scelta del legislatore italiano di non prendere posizione sulla *stepchild adoption*, ovvero, più in generale, sui rapporti di filiazione nelle unioni omoaffettive; scelta che non ha impedito – ma ha, piuttosto, consentito – alla giurisprudenza di rifondare su nuove basi i rapporti genitoriali.

In particolare, la tanto attesa legge del 2016 istituisce le unioni civili, così offrendo alle parti di un'unione same-sex di formalizzare il proprio rapporto<sup>5</sup>. D'altro canto, la legge n. 76 del 2016 sviluppa gli approdi giurisprudenziali in punto di meritevolezza di tutela delle convivenze (anche same-sex) in quanto formazioni sociali ex art. 2 cost.<sup>6</sup> e disciplina i contratti di convivenza. La nuova normativa

- 
- 4 SESTA, M.: "Filiazione (diritto civile)", *Enc. dir., Annali*, VIII, Milano, 2015, p. 445 ss.; Id.: "Stato unico di filiazione e diritto ereditario", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1 ss.; FERRANDO, G.: "Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari", *Fam. dir.*, 2015, p. 952 ss.; PANE, R. (a cura di): *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014; CHIAPPETTA, G. (a cura di): *Lo stato unico di figlio*, Napoli, 2014; CIPRIANI, N.: "Rapporti personali nella famiglia e successione di norma nel tempo", *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 89 ss.; CLARIZIA, O.: "Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 597 ss.; PROSPERI, F.: "Unicità dello status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio", *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, p. 273; RECINTO, G.: "Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?", *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 1475 ss.; PALAZZO, A.: "La riforma dello status di filiazione", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 245 ss.
- 5 Sul progressivo riconoscimento delle coppie omosessuali, anche alla luce della giurisprudenza interna ed europea, *ex multis*: D'ANGELI, F.: *Il fenomeno delle convivenze omosessuali: quale tutela giuridica?*, Padova, 2003; BALESTRA, L.: "L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive", *Riv. trim.*, 2010, p. 1123 ss.; ROMBOLI, R.: "Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco»", *Giur. cost.*, 2010, p. 1629; PASSAGLIA, P.: "Matrimonio ed unioni omosessuali in Europa: una panoramica", *Foro it.*, 2010, IV, c. 273 ss.; SEGNI, M.: "La disciplina dell'omosessualità: Italia ed Europa a confronto", *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 251 ss.; SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1287 ss.; Id.: "Famiglia e famiglie in Europa", *ivi*, 2013, p. 7 ss.; LIPARI, N.: Il futuro del diritto, le relazioni personali e i diritti delle coppie omosessuali, *Foro it.*, 2015, V, c. 19 ss. In giurisprudenza: Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, *Giur. cost.*, 2010, 2, p. 1604; Corte EDU, 24 giugno 2010, caso Schalk e Kopf c. Austria, n. 30141/04, *Il civilista*, 2010, 10, p. 17; Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, *Foro it.*, 2012, 10, I, c. 2727; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, *Corr. giur.*, 2015, p. 909. Significativa, da ult., Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari c. Italia, *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 918, là dove condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU in ragione dell'assenza di un apparato normativo idoneo a garantire un'adeguata tutela alle unioni omosessuali [per una riflessione critica sul percorso giurisprudenziale antecedente alla positivizzazione delle unioni same sex FORTINO, M.: "Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui diritti delle unioni" omosessuali, *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2016, p. 129 ss.; FERRANDO, G.: "Le unioni civili: la situazione in Italia", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge*, *Giur. it.*, 2016, p. 1771 ss.].
- 6 Il tema della famiglia c.d. di fatto è sin da epoca risalente al centro dell'attenzione degli interpreti. Cfr. nell'ampia bibliografia FERRANDO, G.: "Sul problema della famiglia di fatto", *Giur. merito*, 1975, p. 134 ss.; PERLINGIERI, P.: "Sulla famiglia come formazione sociale", *Dir. giur.*, 1979, p. 775 ss., ora Id.: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 419 ss.; Id.: "La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima", *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 601 ss.; PROSPERI, F.: *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Camerino-Napoli, 1980; FRANCESCHELLI, V.: "Premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto", *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 681 ss.; GAZZONI, F.: *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano, 1983; D'ANGELI, F.: *La famiglia di fatto*, Milano 1989; MEZZASOMA, L.: "Ancora sulla irrilevanza della famiglia di fatto", *Rass. dir. civ.*, 1991, p. 888 ss. Più di recente SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia", *cit.*, p. 1287 ss.; PORCELLI, M.: "La famiglia al plurale", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1248.

ampia, così, “le opzioni istituzionali disponibili”<sup>7</sup>, sia per le coppie omosessuali sia per quelle eterosessuali, le quali, anche grazie alla possibilità di regolamentare autonomamente i rapporti di convivenza, possono “modellare la loro relazione secondo differenti livelli di assunzione di reciproche responsabilità”<sup>8</sup>.

A pochi anni dall'entrata in vigore della nuova normativa non mancano, tuttavia, riflessioni critiche tra gli interpreti, i quali si confrontano con un testo normativo frutto di un compromesso tra diverse sensibilità politiche, fino ad auspicarne, talvolta, una riforma<sup>9</sup>. Tale ‘compromesso’ traspare dall'assenza, nel disposto normativo, del lemma ‘famiglia’ come di quello di coniuge, così implicitamente rimarcandosi una separazione – talvolta di forma più che di sostanza – tra il modello di famiglia fondato sul matrimonio e le altre unioni familiari<sup>10</sup>.

## II. LA L. N. 76 DEL 2016: IL LEGISLATORE ITALIANO “ISTITUISCE” LE UNIONI CIVILI.

L'art. 1, comma 1, l. n. 76 del 2016, *istituisce*<sup>11</sup> “l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”: l'unione è ‘luogo’ idoneo allo sviluppo della personalità dei soggetti che la compongono<sup>12</sup>, ma, al contempo, formazione che differisce da

7 SESTA, M.: “La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare”, *Fam. dir.*, 2016, p. 881.

8 SESTA, M.: *o.l.u.c.*

9 DE CRISTOFARO, G.: “Le “unioni civili” fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34° dell'art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lg. 19 gennaio 2017, n. 5”, *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 103 s., ove si sottolinea la “imprescindibile necessità di un nuovo intervento del legislatore interno che rimediti l'opzione di fondo ispiratrice dell'istituto delle unioni civili, ad esso conferendo – con particolare riguardo agli effetti non patrimoniali, ai contenuti e ai presupposti del relativo negozio – una configurazione idonea a giustificare ed illuminare in modo pieno e coerente le singole disposizioni di cui si compone il relativo regime giuridico, rendendolo autenticamente rispondente sia ai più evoluti modelli normativi stranieri, sia alle istanze della CEDU e della Carta dei diritti”.

10 La scelta di disciplinare *ex novo* le unioni omosessuali ha lasciato insoddisfatti quanti auspicavano una riforma della disciplina del matrimonio, la quale avrebbe evitato una – assunta – irragionevole discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Tale discriminazione, del resto, troverebbe conferma sia nella scelta di non inserire la nuova disciplina nel contesto codicistico (“quasi che si temesse di contaminarlo”) sia nella concreta regolamentazione dell'unione: OBERTO, G.: “I regimi patrimoniali delle unioni civili”, *Giur. it.*, 2016, p. 1798.

11 Si osserva: “l'odierno legislatore ‘istituisce’, cioè crea, l'unione civile, che dunque, si appalesa istituto del diritto positivo, nato per volontà legislativa, che non partecipa della natura che la Costituzione ‘riconosce’ ai diritti della famiglia matrimoniale”. In questi termini, SESTA, M.: “La disciplina dell'unione civile”, cit., p. 884.

12 In tale direzione già Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, cit., ove la Corte, anche sulla scorta della precedente Corte cost. n. 138 del 2010, nega la trascrivibilità di un atto matrimoniale realizzato all'estero tra persone dello stesso sesso, riconoscendo, al contempo, meritevoli di tutela le unioni same sex ai sensi dell'art. 2 cost. Si afferma, in particolare, che i conviventi sono “titolari del diritto alla vita familiare” e sono, perciò, legittimati ad adire l'Autorità giudiziaria per far valere, in relazione a specifiche situazioni, “il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”, eventualmente sollevando “eccezioni di illegittimità costituzionale” [sulla trascrivibilità del matrimonio omosessuale, anche per un confronto critico con la giurisprudenza di merito e di legittimità, SEGNI, M.: “Matrimonio omosessuale: novità dall'Europa?”, *Fam. dir.*, 2014, p. 672; FERRANDO, G.: “Matrimonio same-sex: Corte di cassazione e giudici di merito a confronto”, *Corr. giur.*, 2015, p. 909 ss.; nonché con specifico riferimento al potere

quella fondata sul matrimonio ex art. 29 cost.<sup>13</sup>. La scelta del legislatore italiano è, dunque, nel senso della creazione di un nuovo istituto, autonomo rispetto a quello del matrimonio come disciplinato dal codice civile e riservato a persone di sesso differente<sup>14</sup>.

Ai fini della costituzione dell'unione, le due parti – necessariamente maggiorenni<sup>15</sup> – devono prestare il loro consenso, alla presenza di due testimoni, dinanzi all'ufficiale di stato civile, il quale provvede alla registrazione dell'unione nell'archivio di stato civile (art. 1, commi 2 e 3)<sup>16</sup>. In questa sede le parti potranno scegliere se assumere, in costanza di unione, un cognome comune (da scegliersi tra quelli delle parti), nonché se anteporre o posporre al cognome comune prescelto il proprio (art. 1, comma 10)<sup>17</sup>.

Nella disciplina del rapporto tra gli uniti civili, dei presupposti necessari ai fini della valida costituzione dell'unione, nonché della fase di scioglimento del vincolo, la tecnica normativa varia: per alcuni aspetti la disciplina si ricava dal rinvio alla normativa codicistica<sup>18</sup> o alla legislazione speciale in tema di matrimonio (sebbene,

---

dei prefetti di cancellare le eventuali trascrizioni di matrimoni omosessuali, LORIO, G.: "Trascrizione dei matrimoni omosessuali esteri e poteri del prefetto", *Fam. dir.*, 2016, p. 67 ss.]

Successivamente alla legge n. 76 del 2016, sulla trascrivibilità come unione civile del matrimonio omosessuale contratto all'estero: Cass., Sez. un., 14 maggio 2018, n. 11696, *Riv. dir. int.*, 2018, p. 1010, ove si precisa che la "trascrizione del matrimonio omosessuale come unione civile (c.d. downgrading) non produce effetti discriminatori per ragioni di orientamento sessuale, dal momento che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa è rimessa al libero apprezzamento degli Stati stessi, salva la definizione di uno standard di tutele coerenti con l'interpretazione del diritto alla vita familiare fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".

- 13 Sulle possibili ragioni del mancato richiamo dell'art. 29 cost., SESTA, M.: "Unione civile e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): *Unioni civili e convivenze di fatto*, cit., p. 1794; CIPRIANI, N.: "Le unioni civili", R. PANE, *Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà*, Napoli, 2017, p. 48 s.
- 14 Il legislatore italiano, secondo una parte della dottrina, avrebbe potuto estendere il matrimonio alle coppie omosessuali senza perciò incorrere nella violazione dell'art. 29 cost., FERRANDO, G.: "La disciplina dell'atto. gli effetti: diritti e doveri (Commento a l. 20 maggio 2016, n. 76)", *Fam. dir.*, 2016, p. 890 ss.; riflette sulla necessità di rileggere la stessa Costituzione alla luce dell'evoluzione sociale in tema di coppie omosessuali: LIPARI, N.: "Il futuro del diritto, le relazioni personali e i diritti delle coppie omosessuali", cit., c. 19 ss.]
- 15 Non si rinvengono nella legge ipotesi nelle quali la costituzione dell'unione possa essere prevista per soggetti minori di età, né vi sono richiami all'art. 84 c.c., là dove prevede la possibilità che il Tribunale autorizzi il matrimonio del minore ultrasedicenne. Per una riflessione critica sul punto RECINTO, G.: *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Napoli, 2016, p. 51 ss.; G. OBERTO, "I regimi patrimoniali delle unioni civili", cit., p. 1802.
- 16 Il certificato attestante la costituzione dell'unione, conterrà i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale prescelto, la residenza, nonché i dati dei testimoni (comma 9). Cfr. i decreti attuativi della legge in esame in merito alle procedure di costituzione, iscrizione e annotazione nei registri delle unioni civili: d.lg. 19 gennaio 2017, n. 5; nonché per le 'formule': d.m. 27 febbraio 2017. In particolare, l'art. 1 del d.lg. n. 5 del 2017, introduce il nuovo titolo VIII bis nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dettagliando il procedimento di costituzione dell'unione, il quale si articola in tre fasi: la domanda di costituzione dell'unione rivolta dagli interessati all'ufficiale di stato civile operante in qualsiasi comune del territorio nazionale; la verifica da parte di quest'ultimo circa la sussistenza dei presupposti di legge; la costituzione dell'unione.
- 17 Si precisa che la scelta del "cognome comune" non modifica la scheda anagrafica personale, in quanto in essa resta il cognome anteriore alla costituzione dell'unione. In tal senso depone l'art. 3, lett. c, n. 2, d.lgs. n. 5 del 2017. Sulla legittimità costituzionale di tale previsione normativa: Corte cost., 22 novembre 2018, n. 218, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)
- 18 Tra le norme oggetto di espresso rinvio (comma 5) si richiamano quelle in tema di nuovo matrimonio del coniuge del presunto morto (artt. 65 e 68 c.c.), di simulazione del matrimonio (art. 123 c.c.), di matrimonio

talvolta, entro precisi limiti), per altri, invece, essa è dettata *ex novo* in maniera più o meno aderente a quella prevista per il vincolo matrimoniale.

L'attenzione della dottrina si incentra, *in primis*, sulla 'nuova' disciplina dell'unione: il confronto, sul piano positivo, tra i due modelli familiari (la famiglia fondata sul matrimonio e l'unione civile) induce a riflettere, di volta in volta, sulla ragionevole differenziazione tra i due istituti, come sulla possibilità di trarre dalla nuova normativa spunti per futuri sviluppi nella disciplina del vincolo matrimoniale. Oggetto di confronto, ad esempio, risultano le previsioni sulle cause impeditive dell'unione, sui vizi e sui relativi strumenti di tutela.

In linea con la disciplina codicistica del matrimonio (artt. 85, 86, 87, 88 c.c.), sono cause impeditive alla costituzione dell'unione (comma 4): la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza dei rapporti di parentela e affinità indicati all'art. 87, comma 1, c.c.; la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte. La sussistenza di una delle suindicate cause determina la nullità dell'unione, la quale potrà essere fatta valere da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da chiunque possa vantare un interesse legittimo ed attuale (commi 5 e 6). Di là dalle cause di nullità innanzi indicate, l'unione, analogamente a quanto previsto per il matrimonio (art. 122 c.c.), potrà essere impugnata dalla parte che ha prestato il proprio consenso per effetto di violenza, alla quale è espressamente equiparato il "timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa", o di errore sull'identità o sulle qualità personali dell'altra parte quando riguardi "l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune" (comma 7, l. n. 76 del 2016, *ivi* i riferimenti all'art. 122 c.c.). Non sfugge il mancato richiamo all'errore che riguardi una "anomalia o deviazione sessuale", secondo il disposto dell'art. 122, comma 3, n. 1, c.c. Un'omissione che potrebbe, forse, essere frutto di una dimenticanza, ma che solleva il dubbio essa celi l'idea che lo stesso orientamento omosessuale sia stato considerato alla stregua di una "anomalia o deviazione sessuale"<sup>19</sup>. Sì che la norma potrebbe sottendere proprio quelle barriere culturali che ci si proponeva di abbattere<sup>20</sup>. L'omissione, tuttavia, pur nella sua gravità 'ideologica', potrebbe non avere ricadute sul piano pratico-applicativo, là dove, seppure non fosse possibile qualificare in termini di patologia

---

putativo e di responsabilità del coniuge in mala fede (artt. 128, 129 e 129 bis c.c.).

19 Sul punto DELL'ANNA MISURALE, F.: "Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo di legge", *Giustiziacivile.com*, 2016, 6, p. 12; BARBA, V.: "Unione civile e impugnazione per errore", *Editoriale, Dir. succ. fam.*, 2016, 2, spec. p. 320 ss.

20 Cfr. MUSIO, A.: "Unioni civili e questioni di sesso tra orgoglio e pregiudizi", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 733 s., ove si profila un probabile intervento della Corte costituzionale, la quale potrebbe ravvisare una violazione dell'art. 3 cost. in ragione della irragionevole discriminazione, sul punto, tra le coppie unite in matrimonio e le unioni civili.

psichica la deviazione sessuale del *partner*, potrebbe ugualmente giustificarsi l'impugnativa attraverso un'interpretazione assiologica del dato normativo<sup>21</sup>.

Le menzionate barriere culturali potrebbero – secondo una parte della dottrina – essere alla base anche della scelta (più o meno consapevole) di omettere ogni riferimento alla stabilità affettiva della coppia quale fondamento dell'unione civile<sup>22</sup>. Mancanza che – come sarà meglio chiarito di seguito – traspare sia dalle previsioni sul momento costitutivo dell'unione sia da quelle sul relativo scioglimento, le quali differiscono dalle disposizioni sullo scioglimento del vincolo matrimoniale.

### III. I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI.

Sul piano patrimoniale, la nuova disciplina (art. 1, comma 13) ricalca quasi interamente il modello codicistico dei rapporti patrimoniali tra i coniugi<sup>23</sup>. In assenza di diversa indicazione, si applicherà il regime della comunione dei beni e oggetto di espresso rinvio sono le norme in tema di forma, modifica, simulazione e capacità per le convenzioni matrimoniali (artt. 162, 163, 164 e 166 c.c.). Espressamente richiamate, in quanto applicabili anche all'unione, sono le sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile (rispettivamente dedicate alla disciplina del fondo patrimoniale, della comunione legale, della comunione convenzionale, della separazione dei beni e dell'impresa familiare).

Maggiori criticità si riscontrano invece nella disciplina dei rapporti personali. Gli uniti civili acquistano i medesimi diritti e obblighi<sup>24</sup>. In particolare, il comma 11, art. 1, della legge fa espresso riferimento all'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, nonché a quello di contribuire, secondo le rispettive capacità, ai bisogni comuni. Il successivo comma 12, invece, in linea con quanto prescritto dall'art. 144 c.c., prevede che i coniugi concordino tra loro l'indirizzo

21 BARBA, V.: *o.u.c.*, spec. p. 322 ss., il quale pur critico verso la scelta legislativa e, ancor più, verso le ideologie che la stessa sottende, osserva come un'interpretazione adeguatrice possa condurre comunque al risultato dell'impugnabilità dell'unione. Si precisa, inoltre, che la questione sia soltanto apparentemente teorica. La circostanza che la parte dell'unione possa domandarne lo scioglimento (a fronte della deviazione della controparte che incida sul mantenimento della vita comune) non esaurisce i termini del problema, là dove sul piano successorio non è indifferente la scelta della separazione in luogo dell'annullamento (p. 323).

22 DE CRISTOFARO, G.: "Le unioni civili fra coppie del medesimo sesso", cit., pp. 113 ss. e 116 ss., ove peraltro si sottolinea la diversa scelta normativa operata in Germania, in Svizzera e in Austria, ove, invece, si ravvisa nella comunione di vita lo scopo e il fondamento dell'unione. V. anche le considerazioni di TRIMARCHI, M.: "Unioni civili e convivenze", *Fam. dir.*, 2016, p. 865, il quale ricava dal complessivo impianto normativo della legge sulle unioni civili l'idea che, comunque, l'unione non possa risolversi in una mera coabitazione.

23 Per una puntuale riflessione sulle norme codicistiche in tema di regime patrimoniale della famiglia non richiamate dalla legge in esame: OBERTO, G.: "I regimi patrimoniali delle unioni civili", cit., p. 1800 ss. (con particolare attenzione agli artt. 161, 165 e 166 bis). Oggetto di riflessione dell'A. (v. spec. p. 1802 s.) anche quelle disposizioni che, sebbene non rientrino tra quelle dedicate al 'regime patrimoniale della famiglia', trovano applicazione rispetto al coniuge e hanno valenza patrimoniale (tra di esse si segnalano gli artt. 10, 51, 79-81, 785, 2399, 2539 c.c.).

24 In linea con quanto previsto per il vincolo matrimoniale (art. 160 c.c.), si dispone l'inderogabilità dei diritti e dei doveri nascenti dall'unione.

della vita familiare fissando la comune residenza, accordando a ciascuna delle parti il potere di attuare l'indirizzo stabilito.

Nessun riferimento – com'è stato puntualmente segnalato già in sede di discussione e approvazione del disegno di legge<sup>25</sup> – è operato agli obblighi di fedeltà e a quello di collaborazione nell'interesse della famiglia (espressamente previsti all'art. 143 c.c.).

Molte le spiegazioni fornite dalla dottrina, soprattutto riguardo gli obblighi di fedeltà: la mancanza potrebbe essere frutto di un pregiudizio di fondo verso le unioni omoaffettive, quello stesso pregiudizio che – secondo alcuni – avrebbe guidato il legislatore nella stesura di tutto il testo normativo<sup>26</sup>; ancora, essa potrebbe giustificarsi in ragione della *ratio* originaria dell'obbligo di fedeltà (la certezza della paternità)<sup>27</sup>; infine, potrebbe trattarsi di una scelta coerente con la disciplina dello scioglimento dell'unione civile, là dove non hanno rilevanza le 'ragioni' dello scioglimento medesimo.

Di là dalle differenti motivazioni addotte<sup>28</sup>, ci si chiede se davvero detta esclusione abbia delle ricadute sul piano operativo. Da una parte – e anche alla luce dell'evoluzione del concetto stesso di fedeltà<sup>29</sup> – si potrebbe giustificare la riconduzione della condotta 'infedele' alla più generale violazione del vincolo di solidarietà che lega le parti dell'unione, come dell'obbligo alla reciproca assistenza morale<sup>30</sup>. Dall'altra, non si trascura la circostanza che il principale tratto distintivo tra i modelli familiari oggetto di confronto risiede non tanto nell'assenza dei divisi obblighi, quanto, più in generale, nelle conseguenze legate alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e dall'unione<sup>31</sup>. Per quest'ultima non è disciplinata una fase di separazione antecedente al procedimento di divorzio, né, conseguentemente,

25 QUADRI, E.: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", cit.

26 Ritieni che la scelta legislativa sia "frutto di un pregiudizio sulla qualità del vincolo che lega le coppie dello stesso sesso", DELL'ANNA MISURALE, F.: "Unioni civili tra diritto e pregiudizio", cit., p. 12.

27 GAZZONI, F.: "La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge", [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 24 giugno 2016.

28 V. le riflessioni di CICERO, C.: "Non amor sed consensus matrimonium facit? Chiose sull'obbligo di fedeltà nei rapporti di convivenza familiare", *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 1105.

29 La giurisprudenza amplia i confini dell'obbligo di fedeltà, oltre la tradizionale nozione della c.d. "fedeltà sessuale": si rileva, così, che sarebbe "a dir poco riduttivo concepire quel dovere come mera astensione dall'adulterio", poiché "la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda" (Cass., 18 settembre 1997, n. 9287, *Vita not.*, 1998, p. 217). Cfr. altresì Cass., 11 giugno 2008, n. 15557, *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 1286.

30 Cfr. CASABURI, G.: "Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili)", [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it), spec. § 13.

31 Sul punto v. i rilievi espressi da QUADRI, E.: "Regolamentazione delle unioni civili", cit.

risulta contemplata la possibilità di 'addebito' dello scioglimento<sup>32</sup>. Pertanto, le implicazioni pratiche legate alla violazione, per ipotesi, di un obbligo di fedeltà dovrebbero apprezzarsi sul piano risarcitorio, sulla configurabilità di un danno risarcibile per illecito endofamiliare<sup>33</sup>. In altri termini, la mancata previsione degli indicati obblighi potrebbe escludere *a priori* la risarcibilità del danno per la loro violazione. Tuttavia, neppure sotto tale profilo si ravvisano rilevanti implicazioni circa la mancata previsione del citato obbligo di fedeltà. L'evoluzione della giurisprudenza in tema, infatti, mostra di non riconoscere l'equazione illecito endofamiliare-violazione degli obblighi positivamente riconosciuti, giustificando il risarcimento del danno ogni qual volta si dimostri la lesione della dignità e della personalità dei componenti il nucleo familiare<sup>34</sup>. Si esclude, così, che l'addebito della separazione sia di per sé fattore legittimante per ottenere il ristoro dei danni e si riconosce, al contempo, la configurabilità del menzionato illecito anche nell'ambito di unioni non fondate sul matrimonio, di là dalla sussistenza di obblighi e doveri positivizzati<sup>35</sup>.

#### IV. SEGUE. L'ESTENSIONE ALL'UNITO CIVILE DI ALCUNE NORME DETTATE PER IL CONIUGE.

Alle norme in tema di regime patrimoniale e di rapporti personali tra gli uniti civili si affiancano una serie di disposizioni volte a estendere il campo di applicazione di singole previsioni, dettate per i coniugi, agli uniti civili.

Così, nell'ipotesi di abusi familiari all'interno dell'unione, potrà farsi ricorso all'art. 342 *ter c.c.* (norma già applicabile sia al coniuge sia al convivente); nella scelta dell'amministratore di sostegno il Giudice tutelare, se possibile, prediligerà la scelta della parte dell'unione e a quest'ultima sarà concesso di agire per domandare l'interdizione o l'inabilitazione dell'altra parte ovvero per presentare istanza di

32 Sulla possibile rilevanza delle ragioni della decisione ai fini della determinazione dell'assegno divorzile v. *infra*.

33 Ampia la bibliografia in tema. *Ex multis* PATTI, S.: *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984; MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Violazione dei doveri coniugali: immunità o responsabilità", *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 605; VIRGADAMO, P.: "Rapporti familiari e danno non patrimoniale: la tutela dell'individuo tra diritti personali a inviolabilità strutturale e interessi familiari a violabilità dinamica", *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1894; FACCI, G.: *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Milano, 2009; PARADISO, M.: "Famiglia e responsabilità civile endofamiliare", *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 14, MORACE PINELLI, A.: "La responsabilità per inadempimento dei doveri matrimoniali", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1221 ss.; BIZZARRO, A.: "Famiglia e responsabilità", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 3, 2015, p. 145 ss. Con specifico riferimento al risarcimento per violazione dell'obbligo di fedeltà: PETTA, C.: "Infedeltà coniugale e responsabilità civile: la risarcibilità dell'illecito endofamiliare nella recente giurisprudenza di legittimità", *Dir. fam.*, 2012, 4, p. 1448.

34 Cass., 20 giugno 2013, n. 15481, *Resp. civ. prev.*, 2013, 6, p. 1877.

35 Cass., 20 giugno 2013, n. 15481, cit. Con riguardo alla configurabilità dell'illecito in esame nell'ipotesi di condotta infedele di una parte dell'unione civile v. le considerazioni di CASABURI, G.: *Il nome della rosa*, cit., § 13, secondo il quale, in tale ipotesi, il giudice adito si troverebbe "di fronte ad una alternativa [...]: o ritenere, appunto alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dei c. 1 (che richiama l'art. 3 cost., si ricordi) e 11 l., che siffatto dovere si configura implicitamente[...]", oppure "adire, necessariamente, la Corte Costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 24 Cost. (ed incombe sempre la prospettiva della violazione dell'art. 8 Cedu)". Cfr. altresì PERLINGIERI, G.: *Interferenze tra unione civile e matrimonio*, cit., p. 123.

revoa per cessazione della relativa causa; infine, in tema di annullamento del contratto acquista rilievo, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 1436 c.c., anche la minaccia di un male ingiusto verso la persona o i beni dell'altra parte dell'unione costituita dal contraente o di un discendente o ascendente di lui. Oggetto di espresso richiamo sono, inoltre, gli articoli 2118 e 2120, prevedendosi che, in caso di morte del prestatore di lavoro le indennità ivi disciplinate devono essere corrisposte in favore della parte dell'unione civile; le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile (sugli alimenti); gli articoli 116, comma 1, 146, 2647, 2653, comma 1, n. 4 e 2659 c.c.

La tecnica del rinvio è poi adoperata sul fronte successorio, ove si constata, piú che in altri àmbiti, una tendenza alla parificazione delle unioni civili alle coppie coniugate. Si richiamano, infatti, tutte quelle previsioni per le quali poteva dubitarsi dell'applicabilità alle unioni civili. Piú nello specifico, il comma 21 estende all'unione le norme poste dal capo III (sull'indegnità); dal capo X del titolo I (sui legittimari); dal titolo II (sulla successione legittima), dal capo V *bis* del titolo IV del libro II (sul patto di famiglia). In altri termini, dall'impianto complessivo della normativa può rilevarsi l'ampliamento dei soggetti chiamati alla successione attraverso l'equiparazione dell'unito civile al coniuge superstite<sup>36</sup>. Equiparazione destinata ad operare rispetto sia alla normativa codicistica sia a quella dettata dalla legislazione speciale (in forza del comma 20)<sup>37</sup>.

Al comma 20, infine, una disposizione per molti versi 'compromesso'<sup>38</sup>. Si ammette l'estensione alla parte dell'unione civile di tutte quelle norme che si riferiscono al matrimonio o comunque contenenti la parola "coniuge", ma "ai limitati fini" di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione. Si delimita, così, il campo operativo di quella estensione evitando possibili applicazioni in via analogica per scopi differenti rispetto a quelli tracciati dalla normativa in oggetto<sup>39</sup>. Al contempo, si precisa che detta estensione è preclusa rispetto alle norme del codice civile non richiamate

36 Con la precisione (sulla quale v. *infra*) che tale ampliamento riguarda esclusivamente l'unito civile, non avendo la riforma sostanzialmente mutato il regime successorio del convivente, al quale sono attribuiti soltanto alcuni legati *ex lege* [sul punto considerazioni critiche in PADOVINI, F.: "Il regime successorio delle unioni civili e delle convivenze", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di), *Unioni civili e convivenze di fatto*, cit., p. 1818].

37 PADOVINI, F. *o.l.c.*, ove l'A. richiama la normativa in tema di locazione di immobili urbani (artt. 6 e 37, l. n. 392 del 1978), nonché la disciplina, oggetto di espresso richiamo (comma 25), dettata dagli artt. 9 *bis* e 12 *bis*, l. n. 898 del 1970.

38 V. le riflessioni critiche di QUADRI, E.: "Unioni civili: disciplina del rapporto", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1689 ss.

39 Cfr. DE FILIPPIS, B.: *Unioni civili e contratti di convivenza*, Padova, 2016, p. 89. Sul punto OBERTO, G.: "I regimi patrimoniali delle unioni civili", cit., p. 1800, il quale precisa che tale limitazione può riguardare esclusivamente quelle norme che "direttamente disciplinano il matrimonio e i rapporti tra i coniugi", non potendo invece estendersi a quelle che "pur potendo dispiegare effetti sui coniugi o comunque sui loro reciproci rapporti, abbiano ad oggetto materie diverse da quelle sopra indicate: dal contratto, all'illecito, ai diritti reali, alla pubblicità immobiliare mobiliare e così via".

nel testo della legge<sup>40</sup>. Infine – ma sul punto si riferirà nelle pagine che seguono – espressamente esclusa è l'applicabilità della legge sulle adozioni n. 184 del 1983, sebbene con una 'clausola di apertura' finale<sup>41</sup>.

## V. LO SCIoglIMENTO DELL'UNIONE.

In analogia rispetto a quanto prescritto per il vincolo fondato sul matrimonio, l'unione civile si scioglie per morte o dichiarazione di morte presunta. Si applicano all'unione anche alcune cause di scioglimento disciplinate dall'art. 3, l. n. 898 del 1970, tra le quali la condanna per uno dei delitti indicati al n. 1 o l'assoluzione da essi: per infermità totale di mente (n. 2, lett. a); per estinzione del reato (n. 2, lett. c), nonché – con specifico riferimento all'incesto – “per mancanza di pubblico scandalo” (n. 2, lett. d). Ancora, l'unione si scioglie allorché l'altro coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento dell'unione matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio (n. 2, lett. e). La legge sul divorzio è, poi, richiamata dal comma 25, con particolare riferimento alle regole sul procedimento<sup>42</sup> e a quelle sulla c.d. pensione di reversibilità in favore del coniuge. Infine, in merito alle regole che presidiano il procedimento di scioglimento, si richiamano le norme, di recente introduzione, sulla c.d. negoziazione assistita e sulle modalità di scioglimento del vincolo matrimoniale innanzi all'ufficiale di stato civile (artt. 6 e 12, d.l. 12 settembre 2014, n. 162, conv. con modif. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162).

Peculiare, rispetto alla normativa dettata per i coniugi, è la disciplina dello scioglimento 'volontario' dell'unione, la quale – come è stato osservato – risulta più “moderna”<sup>43</sup> rispetto a quella matrimoniale. Si prevede infatti che l'unione si scioglie “quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile”. Con la precisazione che, in tal caso, la domanda di scioglimento potrà essere proposta decorsi tre mesi da quella manifestazione di volontà<sup>44</sup>. Il modello codicistico che vede, tendenzialmente, una fase di separazione preliminare al procedimento di divorzio, non trova riscontro nella disciplina delle unioni civili, per le quali la fase di separazione risulta 'assorbita'

40 Tra le norme del codice civile non richiamate (e che, pertanto, non sarebbero applicabili all'unione) non mancano disposizioni che fanno propendere più per una 'svista' del legislatore con la conseguente necessità di prospettare interpretazioni correttive del testo di legge o, qualora non fosse possibile, interventi della Corte costituzionale. Il riferimento, a titolo esemplificativo, è all'art. 78 c.c. in tema di affinità, nonché all'art. 108 c.c. sull'inapposibilità di termini e condizioni. V. sul punto le considerazioni di TRIMARCHI, M.: “Unioni civili e convivenze”, cit., p. 859 ss.; CIPRIANI, N.: “Le unioni civili”, cit., p. 53.

41 Sulla quale *infra*.

42 Per una riflessione sul piano procedimentale QUERZOLA, L.: “Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili”, *Riv. trim.*, 2016, p. 843 ss.

43 CIPRIANI, N.: “Le unioni civili”, cit., p. 56.

44 Sulle condizioni di procedibilità ai fini dello scioglimento dell'unione cfr. Trib. Novara, 5 luglio 2018, [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it).

in quel termine di tre mesi dalla manifestazione della volontà di scioglimento<sup>45</sup>. Dal complessivo impianto normativo della legge si ricava, inoltre, che la domanda di scioglimento e quella successiva, proposta al Tribunale decorsi tre mesi dalla prima, non necessitano dell'indicazione delle motivazioni delle parti. Con la conseguenza che, ai fini della cessazione del vincolo, risulterebbe sufficiente la mera dichiarazione di volontà (anche immotivata) della parte interessata<sup>46</sup>.

Oggetto di autonoma disciplina è l'ipotesi della rettificazione di sesso, quale causa di scioglimento dell'unione. È noto il lungo dibattito che ha coinvolto la tematica del c.d. 'divorzio imposto'<sup>47</sup> in ragione della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, come note sono le pronunce della Corte costituzionale<sup>48</sup>, prima, e della Corte di cassazione<sup>49</sup>, poi, le quali hanno reso ineludibile una regolamentazione delle conseguenze legate alla rettificazione di sesso. I commi 26 e 27 della legge in esame offrono una prima risposta alle istanze di tutela già oggetto di attenzione della giurisprudenza: da una parte, si ravvisa nella sentenza di rettificazione di sesso una causa di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dall'altra, si regola l'ipotesi nella quale la rettificazione avvenga nell'ambito di una compagine familiare fondata sul matrimonio. In tal caso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non far cessare gli effetti del vincolo matrimoniale, quel vincolo si trasforma automaticamente in unione civile.

## VI. LA MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FILIAZIONE NELLE UNIONI SAME-SEX. SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI.

Il vero nodo da sciogliere della legge sulle unioni civili è considerato, da molti, quello relativo alla *stepchild adoption*, originariamente inclusa nel disegno di legge, ma successivamente stralciata ai fini dell'approvazione del testo normativo. Secondo

45 V. tuttavia le riflessioni di OBERTO, G.: "I regimi patrimoniali delle unioni civili", cit., p. 1806 s.

46 Non si trascura, tuttavia, il riferimento al comma 6 dell'art. 5, l. n. 898 del 1970, il quale, ai fini della determinazione dell'assegno a favore di uno dei due coniugi, dispone che il Tribunale debba tener conto anche "delle ragioni della decisione". Sul punto DELL'ANNA MISURALE, F.: "Unioni civili tra diritto e pregiudizio", cit., p. 12. Pur ribadendo l'inapplicabilità del modello della separazione con addebito, ritiene valutabili e rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno le ragioni della decisione: AULETTA, T. "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio", *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 382.

47 All'indomani dell'emanazione della l. n. 164 del 1982 v. le riflessioni di PATTI S. e WILL, M.R.: "La "rettificazione di attribuzione di sesso": prime considerazioni", *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 745; DOGLIOTTI, M.: "Il mutamento di sesso: problemi vecchi e nuovi. Un primo esame della normativa", *Giust. civ.*, 1983, p. 477.

48 Il riferimento è alla sentenza additiva di principio con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 "nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore" (Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 1139). Sul punto cfr., altresì, la posizione espressa dalla Corte EDU, Grande Chambre, 16 luglio 2014, n. 37359/09, [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it).

49 Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 1240, con nota di ASTONE, A.: "L'indisponibilità del paradigma eterosessuale del matrimonio e la rilevanza delle unioni omoaffettive".

la prima versione del disegno di legge, infatti, attraverso una modifica del vigente art. 44, l. n. 184 del 1983, la parte dell'unione civile avrebbe potuto adottare il figlio minore (anche adottivo) del proprio *partner*. Tuttavia, complici il dissenso verso la piena equiparazione delle unioni omosessuali a quelle eterosessuali e il timore di un indiretto avallo della maternità surrogata, la disposizione è stata stralciata dal testo normativo. Il comma 20 esclude espressamente l'applicazione diretta della citata legge sulle adozioni<sup>50</sup>, ma precisa che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

La *stepchild adoption* pur non espressamente inserita nella normativa sulle unioni civili, non trova comunque in essa un ostacolo. La menzionata clausola di apertura, secondo la quale resta fermo quanto previsto dalla vigente legge sulle adozioni, giustifica, infatti, la possibilità di interpretare quest'ultima in modo da accogliere le domande di adozione da parte del *partner* convivente. A venire in rilievo è l'art. 44, comma 1, lett. d, l.ad., sull'adozione in casi particolari in caso di "impossibilità di affidamento preadottivo".

Tale locuzione è stata variamente interpretata dalla giurisprudenza, che ne ha offerto una lettura ora restrittiva (limitata cioè alle ipotesi di impossibilità 'di fatto' di procedere ad affidamento), ora estensiva, comprendente anche i casi di impossibilità 'di diritto'. In quest'ultima prospettiva l'adozione potrebbe operare anche qualora l'impossibilità dell'affidamento si fondi sull'assenza dello stato di abbandono del minore; circostanza che si realizza ogni qual volta il minore già gode di vincoli idonei a garantirgli un ambiente idoneo alla crescita<sup>51</sup>. L'art. 44, comma 1, lett. d, l.ad., interpretato estensivamente consente di giustificare – quantomeno in astratto – l'adottabilità del figlio biologico del *partner* omosessuale convivente. In tal caso, infatti, si realizzerebbe una impossibilità di diritto all'affidamento preadottivo data dalla esistenza di un genitore biologico in grado di prendersi cura del minore<sup>52</sup>. Da qui l'orientamento della giurisprudenza ad accogliere domande di adozione formulate dal *partner* ai sensi della citata previsione, ogni qual volta ciò corrisponda al migliore interesse del minore<sup>53</sup>.

50 CASABURI, G.: "L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016 n. 76", *Foro it.*, 2016, I, c. 1933 ss.

51 App. Roma, 23 dicembre 2015, *Dejure online*. Argomenti a favore dell'interpretazione estensiva si ritrovano in Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

52 Trib. min. Roma, 30 luglio 2014, *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 174 ss.; Trib. min. Roma, 30 dicembre 2015, *Dejure online*. Per alcune riflessioni critiche CIPRIANI, N.: "La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali", *Fam. dir. pers.*, 2015, p. 181.

53 Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, *Foro it.*, 2016, I, c. 2342. cfr., in motivazione, Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, *Foro it.*, 2016, II, I, c. 3329. Sugli effetti dell'adozione ex art. 44, lett. d, l.ad. sul rapporto del minore con il genitore biologico: Trib. min. Palermo, 30 luglio 2017, [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it).

Il riconoscimento di rapporti di filiazione nell'ambito di unioni omosessuali non si esaurisce entro i confini dell'adozione non legittimante<sup>54</sup>.

La necessità di garantire il c.dd. best interest of the child guida la giurisprudenza nelle decisioni che concernono il riconoscimento di rapporti di filiazione nell'ambito di unioni omoaffettive, di là dalla tecnica procreativa adoperata dagli aspiranti genitori per la realizzazione del proprio progetto di genitorialità. Il riferimento, in particolare, è alla giurisprudenza degli ultimi anni la quale ha ammesso la trascrivibilità di certificati di nascita resi all'estero e recanti l'indicazione di due padri o di due madri<sup>55</sup>. In tali ipotesi non si riscontra alcuna violazione dell'ordine pubblico<sup>56</sup> (quale limite generale al riconoscimento in Italia di certificati o provvedimenti esteri<sup>57</sup>), là dove lo stesso ordine pubblico, riferito a valutazioni concernenti rapporti di filiazione, non può non essere letto alla luce del preminente interesse del minore a mantenere il rapporto genitoriale realizzato in fatto<sup>58</sup>.

L'angolo visuale prescelto dalla giurisprudenza consente, dunque, di superare un approccio che muova dalla comparazione tra i diversi modelli familiari, poiché a tale diversità corrisponde l'unicità della condizione di figlio e il rifiuto di ogni forma di discriminazione<sup>59</sup>. Non rileva, peraltro, la prova di un legame genetico tra il minore e il genitore che domanda il riconoscimento di filiazione<sup>60</sup>: così, la giurisprudenza si apre al riconoscimento dello *status filiationis* a fronte di procedure di fecondazione eterologa<sup>61</sup> e di procedimenti adottivi realizzati all'estero<sup>62</sup>, anche in ipotesi di assenza di un legame genetico tra il nato e il richiedente<sup>63</sup>. Ritorna

54 Per più ampi rilievi sia consentito il rinvio a PRISCO, I.: "I rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali. Uso e abuso del criterio del best interest del minore", *Foro nap.*, 2017, 3.

55 Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, *Guida dir.*, 2017, 28, p. 54; Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit. Cfr. SALANITRO, U.: "La regola della doppia maternità non sarebbe in contrasto con i principi costituzionali italiani", Editoriale del 12 ottobre 2016, [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com).

56 Per una riflessione più ampia sulla nozione di ordine pubblico, anche alla luce della pronuncia in esame, PERLINGIERI, P.: "Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico", *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 165 ss.

57 Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit., con nota di CASABURI, G.; *Corr. giur.*, 2017, p. 181 ss., con nota di FERRANDO, G.; *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 362 ss., con nota di PALMIERI, G.

58 FERRANDO, G.: "Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis", *Corr. giur.*, 2017, p. 193 ss.

59 Il "fondamento della genitorialità" è ormai non la "derivazione genetica, ma soltanto la responsabilità": FERRANDO, G.: *o.u.c.*, p. 194.

60 FERRANDO, G.: *o.u.c.*, p. 197 s.

61 Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, *Guida dir.*, 2017, 28, p. 54. Per una riflessione sulla pronuncia e per un confronto con la precedente decisione Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit.: STEFANELLI, S.: "Riconoscimento dell'atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito", [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it), 10 luglio 2017. La pronuncia n. 14878 del 2017 richiama, a fondamento della decisione, anche la l. n. 40 del 2004. Il riferimento è all'art. 9 della legge ove chiarisce che il donatore non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e vieta al coniuge o convivente che ha prestato il consenso l'azione di disconoscimento della paternità o l'impugnativa del riconoscimento.

62 App. Napoli, ord., 5 aprile 2016; Trib. min. Firenze, 7 marzo 2017, entrambe [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it); v., altresì, Cass., 16 giugno 2017, n. 14987, *Dejure online*.

63 Trib. Napoli, decr., 6 dicembre 2016, *Foro it.*, 2017, I, I, c. 309, ove si dispone la trascrizione di un certificato di nascita reso all'estero, recante la maternità di due donne (entrambe cittadine italiane), delle quali tuttavia soltanto una è madre biologica del minore. Il riconoscimento della genitorialità, in tal caso, si fonda su

nelle pronunce la valutazione di conformità all'ordine pubblico, la garanzia del *best interest* del minore e l'impossibilità di considerare il vincolo omosessuale di per sé ostativo al consolidamento del rapporto di filiazione.

Peculiare anche la giurisprudenza sulla possibilità di riconoscere rapporti genitoriali 'creati' all'esito del ricorso a pratiche di maternità surrogata (oggetto di espresso divieto nell'ordinamento italiano). A fronte di un primo orientamento incline a ritenere irrilevante il fatto che i richiedenti avessero fatto ricorso a tale pratica<sup>64</sup>, le sezioni unite della Corte di cassazione pongono, da ultimo, un limite alla possibilità di riconoscere, in queste ipotesi, i rapporti di genitorialità in fatto realizzati<sup>65</sup>. Secondo la Corte, infatti, la norma interna che vieta la maternità surrogata è espressiva di un principio di ordine pubblico in quanto posta a presidio di valori fondamentali, tra i quali la dignità umana della gestante. Da qui l'impossibilità di procedere alla trascrizione del certificato di nascita. Tuttavia, è la stessa Corte a non escludere che l'interesse del minore coinvolto possa essere garantito attraverso il ricorso alla disciplina dell'adozione non legittimante (ex art. 44, lett. d, l. ad.).

Del resto, la dottrina, a fronte dell'indiscriminata tendenza della giurisprudenza a riconoscere lo *status filiationis* dietro lo scudo del *best interest of the child*, aveva già avanzato più d'una riflessione critica, con particolare riguardo a tutte quelle ipotesi nelle quali il *best interest* sembrava invocato in astratto<sup>66</sup>, assurgendo a

---

"una materialità diversa da quella biologica ma ad essa riconducibile in forza del rapporto esistente tra due donne" ed è idoneo a garantire la "esigenza di pienezza della comunità familiare legalmente creata".

64 App. Trento, 23 febbraio 2017, [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), con osservazioni critiche di MURGO, C.: "La Corte di Appello di Trento riconosce la copaternità"; *Fam. dir.*, 2017, p. 669 ss., con nota di BARUFFI, M.C.: "Co-genitorialità same sex e minori nati con maternità surrogata". V. altresì Trib. Pisa, 22 luglio 2016, *ivi*, con nota di RIZZUTI, M.: "Maternità surrogata e ordine pubblico"; *Corr. giur.*, 2017, p. 935 ss., con nota di FERRANDO, G.: "Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore". V. altresì le riflessioni critiche di GIACOBBE, E.: "Dell'insensata aspirazione umana al dominio volontaristico sul corso della vita", *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 590 ss.

In termini più generali, sulla pratica della maternità surrogata, CORTI, I.: *La maternità per sostituzione*, Milano, 2000; FARAONI, A.B.: *La surrogazione di maternità*, Milano, 2002; ZATTI, P.: "La surrogazione nella maternità", *Questione giust.*, 1999, p. 826; Id.: "Maternità e surrogazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, p. 202; SESTA, M.: "La maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e diritto giurisprudenziale", *Corr. giur.*, 2000, p. 488 ss.; ROSSI CARLEO, L.: "Maternità surrogata e status del nato", *Famiglia*, 2002, p. 377 ss. In giurisprudenza, tra le pronunce antecedenti la legge n. 40 del 2004, nel senso della illiceità dell'accordo: Trib. Monza, 27 ottobre 1989, *Foro it.*, 1990, I, c. 298 ss., con nota di PONZANELLI, G.: "Ancora sul caso Baby M.: l'illegittimità dei contratti di "sostituzione di maternità"; *Giur. it.*, con nota di DOGLIOTTI, M.: "Inseminazione artificiale e rapporto di filiazione"; App. Salerno, Sez. min., decr., 25 febbraio 1992, *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, p. 177, con nota di BITETTI, R.: "Contratti di maternità surrogata, adozione in casi particolari ed interesse del minore". Si esprime nel senso della liceità, in una ipotesi peculiare ove l'accordo per la maternità surrogata aveva una funzione meramente solidaristica: Trib. Roma, ord., 17 febbraio 2000 e 27 marzo 2000, *Giur. it.*, 2001, I, 2, p. 300, con nota di NATOLI, R.: "La maternità surrogata: le dinamiche sociali e le ragioni del diritto"; *Fam. dir.*, 2000, p. 151, con nota di DOGLIOTTI, M.: "Maternità «surrogata»: contratto, negozio giuridico, accordo di solidarietà?"; *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 199 ss., con nota di CAPOBIANCO, E. e PETRUCCI, M.G.: "La maternità surrogata in un recente provvedimento del Tribunale di Roma". Successivo alla legge n. 40 del 2004, anche per una ricognizione critica della dottrina e della giurisprudenza, il contributo di LORENZETTI, A.: "Maternità surrogata", *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 2011.

65 Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *Dejure online*.

66 Sottolinea criticamente come, talvolta, la giurisprudenza evochi il criterio del *best interest* "in astratto, e soprattutto come viatico [...] per dare ingresso alle pretese degli aspiranti genitori": RECINTO, G.: *Le*

strumento attraverso il quale riconoscere un inesistente diritto ad essere genitori. Ciò peraltro trascurando il rischio di avallare pratiche ripudiate nell'ordinamento interno e di favorire, così, il ricorso al c.d. turismo procreativo.

## VII. I RAPPORTI DI CONVIVENZA.

La regolamentazione delle unioni civili era, per il legislatore italiano, una tappa 'obbligata', in ragione delle istanze di tutela avanzate dalle coppie omosessuali e degli interventi della giurisprudenza europea. La normativa del 2016, tuttavia, ha rappresentato anche l'occasione per dettare una disciplina per la "convivenza di fatto" (comma 36 e ss.)<sup>67</sup>, ipotesi senz'altro peculiare rispetto alle unioni civili, poiché sottende la scelta (in luogo dell'impossibilità) di non accedere al vincolo matrimoniale o – in caso di coppie omosessuali – all'unione civile<sup>68</sup>.

Il dibattito sui diritti dei conviventi, prima dell'introduzione della legge del 2016, aveva perso la centralità che aveva in passato. Ciò anche in ragione dei diversi interventi normativi e giurisprudenziali che hanno consentito il riconoscimento delle convivenze come formazioni sociali meritevoli di tutela, accordando, di volta in volta, taluni diritti al convivente. Tanto traspare dalla stessa disciplina delle convivenze, la quale sovente positivizza risultati già raggiunti in via ermeneutica dalle Corti di legittimità.

Nel comma 36 si ritrova la definizione di convivenza precedentemente tracciata dalla giurisprudenza: i "conviventi di fatto" sono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"<sup>69</sup>. Seguono talune disposizioni volte a riconoscere diritti al

---

*genitorialità*, cit., p. 99 s., al quale si rinvia anche per la riflessione sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di omogenitorialità (spec. p. 104 ss.). Per una critica, in termini generali, all'uso del c.d. "interesse concreto del minore". Cfr., altresì, LENTI, R.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86 ss., il quale evidenzia il carattere relativo dello "interesse del minore", che "non può essere sottratto a un bilanciamento ragionevole con altri interessi che potrebbero contrapporglisi, purché siano di rango particolarmente elevato" (p. 104). V. anche le osservazioni di GIACOBBE, E.: "Adozione e affidamento familiare: ius conditum, vivens, condendum", *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 266.

67 Ricorre la locuzione "convivenza di fatto", sebbene – come è stato osservato – "quell'organismo abbandona la dimensione puramente fattuale per abbracciare quella della piena giuridicità, trasformandosi da fenomeno di fatto a fenomeno di diritto" [SPATAFORA, A.: "I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): "Unioni civili e convivenze", cit., p. 1810.

68 Per alcune riflessioni critiche sulla scelta legislativa di regolamentare e definire il fenomeno della convivenza non fondata sul matrimonio: AMAGLIANI, R.: "I contratti di convivenza nella l. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà)", *Contratti*, 2018, spec. p. 321.

69 Inoltre, ai sensi del successivo comma 37: "Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223". Per una riflessione sulla valenza, anche probatoria, della registrazione anagrafica: POLIDORI S.: "Le convivenze di fatto e i loro presupposti di rilevanza", F. DELL'ANNA MISURALE e F.G. VITERBO, *Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete (Atti del Convegno del 7-8 aprile 2017 – Corte d'Appello di Lecce)*, Napoli, 2018, p. 136; Id., "Convivenze registrate, di fatto e non registrabili",

convivente, talvolta – come premesso – ribadendo o precisando risultati già acquisiti sul piano ermeneutico<sup>70</sup>, talaltra, fornendo specifica risposta a problematiche ancora irrisolte. Accolta con favore, ad esempio, è stata l'espressa positivizzazione del diritto di visita, di assistenza ospedaliera e di accesso alle informazioni di carattere medico, come del diritto del convivente a nominare – con scrittura autografa o alla presenza di un testimone – l'altra parte quale rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di voler o di morte<sup>71</sup>, per quanto riguarda donazioni di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie<sup>72</sup>. Sempre a titolo esemplificativo, maggiori perplessità, ha suscitato la disciplina dei diritti del convivente nell'ambito dell'impresa familiare. Se infatti, ormai da tempo, si sottolineava l'opportunità di riconoscere anche al convivente i diritti riconosciuti al "familiare" dall'art. 230 bis c.c.<sup>73</sup>, la scelta di inserire nel codice civile una disposizione *ad hoc* (art. 230 ter c.c.) per il "convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno

AA.Vv., *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, Atti del 13° Convegno nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, 3-5 maggio 2018, p. 187 ss.

- 70 Così, sul riconoscimento ai conviventi dei diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38), si rileva come il sistema normativo previgente già equiparava sotto diversi profili la posizione del convivente a quella del coniuge (Il riferimento è all'art. 18, l. 26 luglio 1975 n. 354 (ord. pen.); all'art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000; all'art. 21 ter ord. pen); sulla possibilità per il convivente di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno o di instaurare i relativi procedimenti (commi 47 e 48), si richiamano gli artt. 406, 408, 417 e 424 c.c.; sul diritto del convivente al risarcimento del danno nell'ipotesi di morte del *partner* per fatto illecito di un terzo (comma 49), si riprende un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
- 71 Le incertezze permangono, tuttavia, con riferimento al ruolo del convivente in assenza di espressa designazione. Ci si chiede, ad esempio, se in via interpretativa possa pervenirsi all'equiparazione del convivente al coniuge (con precedenza rispetto agli altri parenti) in tema di custodia delle ceneri o di scelta della cremazione (l. n. 130 del 2001). Tuttavia, la peculiarità delle decisioni in esame, il loro carattere strettamente personale potrebbero giustificare una disciplina che limiti la possibilità di riconoscere una capacità decisoria al convivente rispetto alla sola ipotesi nella quale sia stato lo stesso interessato a conferirgli il relativo potere. Dietro la convivenza, dietro la volontà di non "formalizzare" il vincolo affettivo, risiede sovente una scelta, la quale merita, forse, di essere rispettata anche "in negativo", ovvero sia non riconoscendo poteri non espressamente accordati dalle parti (Sul punto AULETTA, T.: "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio", cit., p. 391).
- 72 Ravvisa nella disposizione "un modello minimalista, ma efficace, di DAT con una forma adeguata al bisogno di immediata accessibilità da parte del disponente": ZATTI, P. e PICCINNI, M.: "La faccia nascosta delle norme: dall'equiparazione del convivente una disciplina delle DAT", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1285. Cfr. altresì CALÒ, E.: "Convivenze: il legislatore crea il testamento biologico credendo di estenderlo", *Notariato*, 2016, p. 596 ss.; CARUSI, D.: *Tentativi di legiferare in materia di "testamento biologico". Contributo a un dibattito da rianimare*, Torino, 2016, p. 82 ss.; LENTI, L.: "La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura", *Jus civile*, 2016, 2, p. 99 ss.
- 73 Tra gli Autori intervenuti nel dibattito: JANNARELLI, A.: "Lavoro nella famiglia, lavoro nell'impresa familiare e famiglia di fatto", AA.Vv., *La famiglia di fatto*, Atti del Convegno di Pontremoli, 23-30 maggio 1977, p. 173 ss.; MAZZOCCA, A.: "Prestazioni lavorative «affectionis vel benevolentiae causa» tra persone conviventi more uxorio", *Giust. civ.*, 1977, I, p. 1190 ss.; RAGUSA MAGGIORE, G.: "Famiglia di fatto e impresa familiare", *Riv. trim.*, 1982, p. 37; BALESTRA, L.: "Famiglia di fatto e impresa familiare", *Contr. impr.*, 1995, p. 915 ss.; OBERTO, G.: "Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio", Padova, 2003, p. 16 s.
- A fronte di una copiosa dottrina che evidenziava l'irragionevole esclusione del convivente, rari – e piuttosto recenti – gli interventi a favore della giurisprudenza [Cfr. Cass., 15 marzo 2006, n. 5632, con nota di PRISCO, I.: *Famiglia di fatto e impresa familiare*, PERLINGIERI G. e CARAPEZZA FIGLIA G. (a cura di): *L'interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, Napoli, 2012, p. 181 ss. Diversamente, Sul carattere eccezionale dell'art. 230 bis e, quindi, sull'impossibilità di interpretazione analogica: Cass., 29 novembre 2004, n. 22405, *Mass. giust. civ.*, 2004, I]. Così al convivente era negata tutela ex art. 230 bis c.c., con l'aggravante di ritenere, invece, operante la c.d. "presunzione di gratuità" per le prestazioni lavorative rese nell'ambito della famiglia di fatto. Sulle criticità connesse alla menzionata presunzione di gratuità AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, Padova, 1998, p. 76 ss.

dell'impresa familiare dell'altro convivente", è apparsa non soddisfacente a quanti hanno segnalato irragionevoli disparità di trattamento tra il coniuge e il convivente<sup>74</sup>.

### VIII. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA.

Particolare interesse desta la disciplina sui c.dd. contratti di convivenza (commi 50 e ss.). I conviventi possono autoregolamentare i propri rapporti patrimoniali, attraverso la stipula di contratti, da redigersi – a pena di nullità – per atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che nel ricevere l'atto ne attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico<sup>75</sup>.

Il tema dei "contratti di convivenza" si inserisce in quello, più ampio, dell'esercizio dell'autonomia dei conviventi nella regolamentazione dei loro interessi<sup>76</sup>. In particolare, di là dalla legge in esame, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto la validità dei contratti aventi ad oggetto la disciplina di interessi che maturano in seno alle famiglie di fatto<sup>77</sup>, sebbene approdando a conclusioni differenti in ordine alla natura dei relativi accordi (e, correlativamente, dei loro effetti), nonché ai confini del potere di autoregolamentazione<sup>78</sup>.

74 Non si comprende infatti l'irrilevanza del "lavoro nella famiglia" (espressamente richiamato dall'art. 230 bis, ma non dall'art. 230 ter), come non è chiara la ragione che ha indotto a non prevedere in favore del convivente i poteri decisori espressamente riconosciuti al coniuge. Con riferimento all'impresa familiare, dunque, il legislatore avrebbe potuto, forse, seguire una tecnica normativa già operata con riferimento ad altri istituti ed estendere *de plano* la normativa già prevista al convivente.

75 Si discute in dottrina sia sulla scelta di affidare anche all'avvocato detto controllo di conformità sia sull'oggetto di tale valutazione sia, infine, sulle conseguenze di un'eventuale dichiarazione di non conformità del contratto. Sul punto, da ult., R. AMAGLIANI, I contratti di convivenza, cit., p. 324 s.

76 ROPPO, V.: "Convivenza more uxorio e autonomia privata (ancora sui presupposti e modalità di rilevanza della famiglia senza matrimonio)", Giur. it., 1980, I, p. 543; OBERTO, G.: I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991; FRANZONI, M.: "I contratti tra conviventi «more uxorio»", Riv. trim., 1994, p. 737 ss.; DORIA, G.: Autonomia privata e causa familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, Milano, 1996; FERRANDO, G.: "Le contribuzioni tra i conviventi fra obbligazioni naturali e contratto", Fam. dir., 2003, p. 601; BALESTRA, L.: "I contratti di convivenza", Fam. pers. succ., 2006, p. 43 ss. In epoca più recente, anche alla luce delle spinte normative sul punto, DELLE MONACHE, S.: "Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (Alle soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto)", Riv. dir. civ., 2015, 4, p. 944 ss.; SENIGAGLIA, R.: "Convivenza more uxorio e contratto", Nuova giur. civ. comm., 2015, p. 671 ss.; OBERTO, G.: "Contratti di convivenza nei progetti di legge (ovvero sull'imprescindibilità di un raffronto tra contratti di convivenza e contratti prematrimoniali)", Fam. dir., 2015, 2, p. 165 ss.

Per un confronto con il panorama europeo: LEVA, M.: "I contratti di convivenza. Dalla legge francese alle proposte italiane", Riv. not., 2001, p. 37 ss.; DEL PRATO, E.: "Patti di convivenza", Familia, 2002, p. 970.

77 A tale conclusione si giunge attraverso un travagliato percorso dottrinario e giurisprudenziale che muove dall'idea della nullità dei contratti in oggetto, a quella della loro inconfigurabilità ai sensi dell'art. 2034 c.c. (in quanto contratti che realizzerrebbero un'inammissibile novazione di un'obbligazione naturale in un'obbligazione civile), fino alla posizione che ne ammette la costituzione sulla base dell'art. 1322 c.c. Sul punto, anche per una ricognizione delle diverse posizioni, SPADAFORA, A.: *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Milano, 2001. In giurisprudenza nega che un contratto di convivenza possa essere qualificato illecito (per contrasto con l'ordine pubblico o con il buon costume) soltanto in ragione del suo collegamento con una famiglia non fondata sul matrimonio: Cass., 8 giugno 1993, n. 6381, *Corr. giur.*, 1993, p. 947. Cfr., altresì, Trib. Savona, 24 giugno 2008, n. 549, *Fam. dir.*, 2009, p. 385 ss.

78 V. DELLE MONACHE, S.: "Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale", cit., spec. p. 946 ss.

Entro tale quadro, la legge Cirinnà “fa del contratto di convivenza un negozio formale, legittimo, a contenuto patrimoniale (almeno parzialmente) predeterminato”<sup>79</sup>, così riconoscendo in tale contratto una causa sufficiente a giustificare, sul piano civile (e non meramente ‘naturale’ ex art. 2034 c.c.), le obbligazioni che ne discendono.

Alle norme in tema di forma del contratto, di requisiti ai fini della sua opponibilità ai terzi, di indicazioni anagrafiche da apportare nel testo, di disciplina applicabile (anche nell’ipotesi di contraenti di diversa cittadinanza), si affianca l’indicazione di ciò che il contratto di convivenza “può contenere” (comma 53): la residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune; il regime patrimoniale della comunione dei beni (con la precisazione della sua modificabilità in qualunque momento nel corso della convivenza). Si esclude, inoltre, l’apponibilità al contratto di termini o condizioni (che, se inseriti, si hanno per non apposti); si indicano, tra le cause di nullità la presenza di un’unione civile, di un matrimonio e di un altro contratto di convivenza, la violazione del comma 36 (che definisce la convivenza *more uxorio*), la minore età o l’interdizione giudiziale della parte, la condanna per uno dei delitti di cui all’art. 88 c.c.; si disciplina la risoluzione del contratto. In particolare, il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti o per recesso unilaterale di una di esse, purché sia rispettata la forma richiesta dal comma 51 (espressamente richiamato), e con la precisazione che là dove le parti abbiano scelto il regime della comunione legale, l’estinzione del contratto determina lo scioglimento della comunione e l’applicazione, in quanto compatibili, della disciplina codicistica in tema. Il comma 59 indica, tra le cause di risoluzione, anche il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona, nonché la morte di uno dei contraenti.

La scelta legislativa di riconoscere espressamente il potere di autoregolamentazione nell’ambito della famiglia di fatto non esaurisce la questione dei limiti del diviso potere e, più, in generale i dubbi ermeneutici che, da tempo, accompagnano la tematica dei contratti di convivenza. Talune criticità emergono, ad esempio, in merito alla possibilità per le parti di determinare “le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune” (comma 53, lett. b), con una previsione che sembra riportare su un piano pattizio l’inderogabile dovere di contribuzione previsto per i coniugi (art. 143 c.c.). Sì che, ci si interroga sulla validità di un patto di convivenza con il quale le parti derogano al citato dovere di contribuzione o, comunque, violino il principio di proporzionalità espresso dalla normativa codicistica. In tal caso, infatti, potrebbe profilarsi un’ipotesi di nullità della relativa pattuizione<sup>80</sup>. Controversa è anche la portata applicativa del comma

79 In questi termini AMAGLIANI, R.: “I contratti di convivenza”, cit., p. 322 s.

80 V. le riflessioni di SIRENA, P.: “L’invalidità del contratto di convivenza”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1071 ss.; AMAGLIANI, R.: “I contratti di convivenza”, cit., spec. p. 326 ss.

58, là dove non ammette l'apposizione di termini o di condizioni, così ponendo un limite alla regolamentazione pattizia della convivenza che sembra contraddire l'intrinseca precarietà del contratto di convivenza, suscettibile di scioglimento, in qualsiasi momento, mediante recesso unilaterale *ad nutum*. Ancora, la prassi potrà sottoporre all'interprete dubbi di validità su pattuizioni, non contemplate tra quelle che possono essere inserite nel contratto (per espressa previsione normativa), ma potenzialmente idonee a regolamentare gli interessi dei conviventi. Vengono in rilievo, a titolo esemplificativo, i dubbi, già sollevati dalla dottrina, circa la validità di clausole penali, come di pattuizioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o impegni al trasferimento di diritti reali immobiliari al momento della cessazione della convivenza. Infine, la disciplina del contratto di convivenza non potrà non essere letta alla luce della normativa successoria vigente, con conseguente nullità di tutte quelle clausole contrattuali integranti patti successori.

## IX. IL DIRITTO AGLI ALIMENTI IN FAVORE DEL CONVIVENTE E LA MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI SUCCESSORI.

Chiude la disciplina sui contratti di convivenza (comma 65) l'espressa previsione del diritto agli alimenti in favore del convivente nell'ipotesi di cessazione della convivenza di fatto, il quale sorge qualora il convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento. Più nello specifico gli alimenti dovranno essere versati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e determinati secondo i parametri offerti dall'art. 438, comma 2, c.c. Con la precisazione che l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. La norma sugli alimenti in favore del convivente ha suscitato qualche perplessità, in quanto sembra porsi in contraddizione proprio con la disciplina dei contratti di convivenza, là dove è verosimile che tali contratti siano sovente utilizzati per regolamentare, sul piano patrimoniale, la cessazione della convivenza<sup>81</sup>.

La nuova legge non incide, invece, in maniera determinante sul sistema successorio a favore del convivente, con la conseguenza che, salve le singole previsioni di legati *ex lege* per il convivente superstite, il testamento risulta ancor oggi lo strumento adoperabile al fine di procedere ad attribuzioni al *partner*, pur sempre entro i limiti della quota disponibile<sup>82</sup>. Un vuoto normativo che lascia insoddisfatta quella parte della dottrina che vedeva in questa riforma l'occasione per una modifica del regime della successione necessaria, per molti

81 MACARIO, F.: "Nuove norme sui contratti di convivenza: una disciplina parziale e deludente", *Giustiziacivile.com*, 6, 2016.

82 ROMANO, C.: "Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo", *Notariato*, 2016, p. 346 s.

versi inadeguato rispetto al pluralismo dei modelli familiari<sup>83</sup>. Così, a riprova della “perdurante anomalia” che caratterizza il sistema vigente, si osserva come non possa escludersi che il testatore limiti le attribuzioni al proprio convivente al fine di rispettare il diritto alla quota di legittima del coniuge separato<sup>84</sup>. Riserve queste ultime che appaiono senz'altro condivisibili, sebbene si ritenga che la legge sulle unioni civili non fosse, probabilmente, la “sede” più adeguata per intervenire su una disciplina che richiederebbe più ampi e generali interventi riformatori di carattere sistematico<sup>85</sup>.

## X. RILIEVI CONCLUSIVI.

Dal quadro tracciato emerge il tentativo del legislatore come degli interpreti di adeguare e innovare il dato normativo a fronte dell'evoluzione del concetto stesso di famiglia.

L'atteso intervento normativo sul riconoscimento delle unioni non fondate sul matrimonio, sebbene guardato con favore da quanti ormai da tempo ritenevano inaccettabile un vuoto normativo sul punto, lascia aperte diverse questioni interpretative e non è difficile ipotizzare, per il futuro, ulteriori riforme o interventi correttivi della Corte costituzionale.

La normativa introdotta nel 2016, punto di incontro di sensibilità politiche differenti, appare dunque, per alcuni versi, come un'occasione mancata, ma rappresenta senz'altro la base sulla quale costruire la regolamentazione delle unioni non fondate sul matrimonio. Si che, pur in assenza di espresse previsioni o a fronte di un dato normativo talvolta ambiguo, sarà compito dell'interprete individuare soluzioni adeguate agli interessi concretamente in gioco. Ciò, peraltro, senza farsi aprioristicamente influenzare dall'idea secondo la quale le diverse comunità familiari siano categorie autonome, non comunicanti. In questa direzione, utile anche il confronto con la giurisprudenza, la quale, nel corso degli anni, già prima dell'intervento del legislatore del 2016, ha mostrato una peculiare sensibilità verso il riconoscimento di compagini familiari non fondate sul matrimonio, così

83 PADOVINI, F.: “Il regime successorio delle unioni civili e delle convivenze”, RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di), *Unioni civili e convivenze di fatto*, cit., p. 1818. V. anche i rilievi di PACIA, R.: “Unioni civili e convivenze: profili di diritto successorio”, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 438, ove rileva come la legge Cirinnà abbia mancato l'opportunità di fornire ai conviventi strumenti utili a regolamentare i propri rapporti patrimoniali nell'ipotesi di morte di una delle due parti. A fronte del vuoto normativo, in particolare, si profila la possibilità di una donazione con patto di reversibilità in caso di premorienza del donatario (art. 791 s.) o con riserva di usufrutto a favore del donante (art. 796 c.c.), ovvero sia di atti aventi effetti immediati e non *post mortem* (p. 439).

84 ROMANO, C.: “Unioni civili e convivenze di fatto”, cit., p. 346 s.

85 Profila la possibilità di colmare la lacuna normativa in tema di successione tra i conviventi di fatto anche attraverso l'opera ermeneutica dell'interprete: GNAGNI, A.: “La successione necessaria dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76”, *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 540 ss. Interessanti riflessioni sulle implicazioni della l. n. 76 del 2016 sul regime successorio del convivente, BARBA, V.: “Trasformazioni della famiglia e successioni mortis causa”, *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 542 ss.

testimoniando come, talvolta, risulti del tutto irrilevante l'atto sul quale si fonda la comunione di vita familiare<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> PERLINGIERI, G.: "Interferenze tra unione civile e matrimonio", cit., 2018, p. 103 s.

## BIBLIOGRAFIA

AMAGLIANI, R.: "I contratti di convivenza nella l. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà)", *Contratti*, 2018, p. 321.

AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, Padova, 1998.

ASTONE, A.: "L'indisponibilità del paradigma eterosessuale del matrimonio e la rilevanza delle unioni omoaffettive", *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 1240.

AULETTA, T. "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio", *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 382.

AULETTA, T.: "Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 615 ss.

BALESTRA, L.: "Famiglia di fatto e impresa familiare", *Contr. impr.*, 1995, p. 915 ss.

BALESTRA, L.: "I contratti di convivenza", *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 43 ss.

BALESTRA, L.: "L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive", *Riv. trim.*, 2010, p. 1123 ss.

BARBA, V.: "Unione civile e impugnazione per errore", Editoriale, *Dir. succ. fam.*, 2016, 2, p. 320 ss.

BARBA, V.: "Trasformazioni della famiglia e successioni mortis causa", *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 513 ss.

BARUFFI, M.C.: "Co-genitorialità same sex e minori nati con maternità surrogata", *Fam. dir.*, 2017, p. 669 ss.

BITETTI, R.: "Contratti di maternità surrogata, adozione in casi particolari ed interesse del minore", *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, p. 177.

BIZZARRO, A.: "Famiglia e responsabilità", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 3, 2015, p. 145 ss.

CALÒ, E.: "Convivenze: il legislatore crea il testamento biologico credendo di estenderlo", *Notariato*, 2016, p. 596 ss.

CAPOBIANCO, E. e PETRUCCI, M.G.: "La maternità surrogata in un recente provvedimento del Tribunale di Roma", *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 199 ss.

CARDACI, G.: "La trascrizione dell'atto di nascita straniero formato a seguito di gestazione per altri", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, spec. p. 665 ss.

CARUSI, D.: *Tentativi di legiferare in materia di "testamento biologico". Contributo a un dibattito da rianimare*, Torino, 2016, p. 82 ss.

CASABURI, G.: "Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili)", [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it)

CASABURI, G.: "L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016 n. 76", *Foro it.*, 2016, I, c. 1933 ss.

CHIAPPETTA, G. (a cura di): *Lo stato unico di figlio*, Napoli, 2014.

CICERO, C.: "Non amor sed consensus matrimonium facit? Chiose sull'obbligo di fedeltà nei rapporti di convivenza familiare", *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 1105.

CIPRIANI, N.: "La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali", *Fam. dir. pers.*, 2015, p. 181.

CIPRIANI, N.: "Le unioni civili", in R. PANE, *Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà*, Napoli, 2017, p. 48 s.

CIPRIANI, N.: "Rapporti personali nella famiglia e successione di norma nel tempo", *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 89 ss.

CLARIZIA, O.: "Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 597 ss.

CORTI, I.: *La maternità per sostituzione*, Milano, 2000.

D'ANGELI, F.: *Il fenomeno delle convivenze omosessuali: quale tutela giuridica?*, Padova, 2003.

D'ANGELI, F.: *La famiglia di fatto*, Milano 1989.

DE CRISTOFARO, G.: "Le "unioni civili" fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34° dell'art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lg. 19 gennaio 2017, n. 5", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 103 s.

DE FILIPPIS, B.: *Unioni civili e contratti di convivenza*, Padova, 2016.

DEL PRATO, E.: "Patti di convivenza", *Famiglia*, 2002, p. 970.

DELL'ANNA MISURALE, F.: "Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo di legge", *Giustiziacivile.com*, 2016, 6, p. 12

DELLE MONACHE, S.: "Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (Alle soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto)", *Riv. dir. civ.*, 2015, 4, p. 944 ss.

DOGLIOTTI, M.: "Il mutamento di sesso: problemi vecchi e nuovi. Un primo esame della normativa", *Giust. civ.*, 1983, p. 477.

DOGLIOTTI, M.: "Maternità «surrogata»: contratto, negozio giuridico, accordo di solidarietà?", *Fam. dir.*, 2000, p. 151.

DORIA, G.: *Autonomia privata e causa familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio*, Milano, 1996.

FACCI, G.: *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Milano, 2009.

FARAONI, A.B.: *La surrogazione di maternità*, Milano, 2002.

FERRANDO, G.: "La disciplina dell'atto. gli effetti: diritti e doveri (Commento a l. 20 maggio 2016, n. 76)", *Fam. dir.*, 2016, p. 890 ss.

FERRANDO, G.: "Le contribuzioni tra i conviventi fra obbligazioni naturali e contratto", *Fam. dir.*, 2003, p. 601.

FERRANDO, G.: "Le unioni civili: la situazione in Italia", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge*, *Giur. it.*, 2016, p. 1771 ss.

FERRANDO, G.: "Matrimonio same-sex: Corte di cassazione e giudici di merito a confronto", *Corr. giur.*, 2015, p. 909 ss.

FERRANDO, G.: "Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis", *Corr. giur.*, 2017, p. 193 ss.

FERRANDO, G.: "Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore", *Corr. giur.*, 2017, p. 935 ss.

FERRANDO, G.: "Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari", *Fam. dir.*, 2015, p. 952 ss.

FERRANDO, G.: "Sul problema della famiglia di fatto", *Giur. merito*, 1975, p. 134 ss.

FORTINO, M.: "Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui diritti delle unioni" omosessuali, *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2016, p. 129 ss.

FRANCESCHELLI, V.: "Premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto", *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 681 ss.

FRANZONI, M.: "I contratti tra conviventi «more uxorio»", *Riv. trim.*, 1994, p. 737 ss.

GAZZONI, F.: "La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge", *www.personaedanno.it*, 24 giugno 2016.

GAZZONI, F.: *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano, 1983.

GIACOBBE, E.: "Adozione e affidamento familiare: ius conditum, vivens, condendum", *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 266.

GIACOBBE, E.: "Dell'insensata aspirazione umana al dominio volontaristico sul corso della vita", *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 590 ss.

GNAGNI, A.: "La successione necessaria dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76", *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 540 ss.

IEVA, M.: "I contratti di convivenza. Dalla legge francese alle proposte italiane", *Riv. not.*, 2001, p. 37 ss.

IORIO, G.: "Il disegno di legge sulle «unioni civili» e sulle «convivenze di fatto»: appunti e proposte sui lavori in corso", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 1014 ss.

IORIO, G.: "Trascrizione dei matrimoni omosessuali esteri e poteri del prefetto", *Fam. dir.*, 2016, p. 67 ss.

JANNARELLI, A.: "Lavoro nella famiglia, lavoro nell'impresa familiare e famiglia di fatto", AA.Vv., *La famiglia di fatto*, Atti del Convegno di Pontremoli, 23-30 maggio 1977, p. 173 ss.

LENTI, L.: "La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura", *Jus civile*, 2016, 2, p. 99 ss.

LENTI, R.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86 ss.

LIPARI, N.: Il futuro del diritto, le relazioni personali e i diritti delle coppie omosessuali, *Foro it.*, 2015, V, c. 19 ss.

LORENZETTI, A.: "Maternità surrogata", *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 2011.

MACARIO, F.: "Nuove norme sui contratti di convivenza: una disciplina parziale e deludente", *Giustiziacivile.com*, 6, 2016.

MAZZOCCA, A.: "Prestazioni lavorative «affectionis vel benevolentiae causa» tra persone conviventi more uxorio", *Giust. civ.*, 1977, I, p. 1190 ss.

MEZZASOMA, L.: "Ancora sulla irrilevanza della famiglia di fatto", *Rass. dir. civ.*, 1991, p. 888 ss.

MORACE PINELLI, A.: "La responsabilità per inadempimento dei doveri matrimoniali", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1221 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Violazione dei doveri coniugali: immunità o responsabilità", *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 605.

MURGO, C.: "La Corte di Appello di Trento riconosce la copaternità", *www.giustiziacivile.com*.

MUSIO, A.: "Unioni civili e questioni di sesso tra orgoglio e pregiudizi", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 733 s.

NATOLI, R.: "La maternità surrogata: le dinamiche sociali e le ragioni del diritto", *Giur. it.*, 2001, I, 2, p. 300.

OBERTO, G.: "Contratti di convivenza nei progetti di legge (ovvero sull'imprescindibilità di un raffronto tra contratti di convivenza e contratti prematrimoniali)", *Fam. dir.*, 2015, 2, p. 165 ss.

OBERTO, G.: "I regimi patrimoniali delle unioni civili", *Giur. it.*, 2016, p. 1798.

OBERTO, G.: "Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio", Padova, 2003.

OBERTO, G.: *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Milano, 1991.

PACIA, R.: "Unioni civili e convivenze: profili di diritto successorio", *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 438.

PADOVINI, F.: "Il regime successorio delle unioni civili e delle convivenze", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1818

PALAZZO, A.: "La riforma dello status di filiazione", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 245 ss.

PANE, R. (a cura di): *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014.

PARADISO, M.: "Famiglia e responsabilità civile endofamiliare", *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 14

PASSAGLIA, P.: "Matrimonio ed unioni omosessuali in Europa: una panoramica", *Foro it.*, 2010, IV, c. 273 ss.

PATTI S. e WILL, M.R.: "La 'rettificazione di attribuzione di sesso': prime considerazioni", *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 745.

PATTI, S.: *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984.

PERLINGIERI, G.: "Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi", *Rass. dir. civ.*, I, 2018, p. 101 ss.

PERLINGIERI, P.: "La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima", *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 601 ss.

PERLINGIERI, P.: "Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico", *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 165 ss.

PERLINGIERI, P.: "Sulla famiglia come formazione sociale", *Dir. giur.*, 1979, p. 775 ss., ora ID.: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 419 ss.

PETTA, C.: "Infedeltà coniugale e responsabilità civile: la risarcibilità dell'illecito endofamiliare nella recente giurisprudenza di legittimità", *Dir. fam.*, 2012, 4, p. 1448.

POLIDORI, S.: "Convivenze registrate, di fatto e non registrabili", AA.VV., *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, Atti del 13° Convegno nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, 3-5 maggio 2018, p. 187 ss.

POLIDORI, S.: "Le convivenze di fatto e i loro presupposti di rilevanza", F. DELL'ANNA MISURALE e F.G. VITERBO, *Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete (Atti del Convegno del 7-8 aprile 2017 – Corte d'Appello di Lecce)*, Napoli, 2018, p. 136.

PONZANELLI, G.: "Ancora sul caso Baby M.: l'illegittimità dei contratti di "sostituzione di maternità", *Foro it.*, 1990, I, c. 298 ss.

PORCELLI, M.: "La famiglia al plurale", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1248.

PRISCO, I.: "I rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali. Uso e abuso del criterio del best interest del minore", *Foro nap.*, 2017, 3.

PRISCO, I.: *Famiglia di fatto e impresa familiare*, PERLINGIERI G. e CARAPEZZA FIGLIA G. (a cura di): *L'interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, Napoli, 2012, p. 181 ss.

PRISCO, I.: "Sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze", *Rass. dir. civ.*, 3, 2016.

PROSPERI, F.: "Unicità dello status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio", *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, p. 273.

PROSPERI, F.: *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Camerino-Napoli, 1980.

QUADRI, E.: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?", *www.giustiziacivile.com*, 4, 2016.

QUADRI, E.: "Unioni civili: disciplina del rapporto", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1689 ss.

QUERZOLA, L.: "Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili", *Riv. trim.*, 2016, p. 843 ss.

RAGUSA MAGGIORE, G.: "Famiglia di fatto e impresa familiare", *Riv. trim.*, 1982, p. 37.

RECINTO, G.: "Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?", *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 1475 ss.

RECINTO, G.: *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Napoli, 2016.

RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge*, *Giur. it.*, 2016

RIZZUTI, M.: "Maternità surrogata e ordine pubblico", *Fam. dir.*, 2017, p. 669 ss.

ROMANO, C.: "Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo", *Notariato*, 2016, p. 346 s.

ROMBOLI, R.: "Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco»", *Giur. cost.*, 2010, p. 1629.

ROPPO, V.: "Convivenza more uxorio e autonomia privata (ancora sui presupposti e modalità di rilevanza della famiglia senza matrimonio)", *Giur. it.*, 1980, I, p. 543.

ROSSI CARLEO, L.: "Maternità surrogata e status del nato", *Famiglia*, 2002, p. 377 ss.

SALANITRO, U.: "La regola della doppia maternità non sarebbe in contrasto con i principi costituzionali italiani", Editoriale del 12 ottobre 2016, [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com).

SCALISI, V.: "Famiglia e famiglie in Europa", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 7 ss.

SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1287 ss.

SEGNI, M.: "La disciplina dell'omosessualità: Italia ed Europa a confronto", *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 251 ss.

SEGNI, M.: "Matrimonio omosessuale: novità dall'Europa?", *Fam. dir.*, 2014, p. 672.

SENIGAGLIA, R.: "Convivenza more uxorio e contratto", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 671 ss.

SESTA, M.: "La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare", *Fam. dir.*, 2016, p. 881.

SESTA, M.: "La maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e diritto giurisprudenziale", *Corr. giur.*, 2000, p. 488 ss.

SESTA, M.: "Stato unico di filiazione e diritto ereditario", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1 ss.

SESTA, M.: "Unione civile e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge*, *Giur. it.*, 2016, p. 1794

SESTA, M.: "Filiazione (diritto civile)", *Enc. dir., Annali*, VIII, Milano, 2015, p. 445 ss.

SIRENA, P.: "L'invalidità del contratto di convivenza", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1071 ss.

SPADAFORA, A.: *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Milano, 2001.

SPATAFORA, A.: "I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge", RESCIGNO, P. e CUFFARO, V. (a cura di): *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1810.

STEFANELLI, S.: "Riconoscimento dell'atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito", *www.articolo29.it*, 10 luglio 2017.

TRIMARCHI, M.: "Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci ed ombre", *Jus civile*, I, 2016.

TRIMARCHI, M.: "Unioni civili e convivenze", *Fam. dir.*, 2016, p. 865.

VIRGADAMO, P.: "Rapporti familiari e danno non patrimoniale: la tutela dell'individuo tra diritti personali a inviolabilità strutturale e interessi familiari a violabilità dinamica", *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1894.

ZATTI, P. e PICCINI, M.: "La faccia nascosta delle norme: dall'equiparazione del convivente una disciplina delle DAT", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1285.

ZATTI, P.: "La surrogazione nella maternità", *Questione giust.*, 1999, p. 826.

ZATTI, P.: "Maternità e surrogazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, p. 202.